

<Allegato "B" al N. 15571 di Raccolta

**STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE  
"CEDAV CENTRO DONNE ANTIVIOLENZA ASSOCIAZIONE DI  
PROMOZIONE SOCIALE ETS**

**ART. 1**

**(Denominazione e sede)**

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CEDAV Centro Donne Antiviolenza Associazione di Promozione Sociale E.T.S.".

L'associazione ha sede legale in Messina.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune, ma esclusivamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata.

**ART. 2**

**(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3**

**(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**ART. 4**

**(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

**ART. 5**

**(Finalità e Attività)**

L'associazione si uniforma ai principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale (Art.5

Codice Terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art.16 comma 5 L.6 agosto 1990 n.223 e successive modificazioni;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consuma-

tori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione ha in particolare il fine di essere luogo di comunicazione, solidarietà e iniziativa tra donne per fare emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza contro le donne e le/i minorenni, intesa come ogni atto, condotta, o forma di discriminazione, che leda la dignità, la libertà e l'integrità, cagioni la morte o un danno o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica alle donne, sia nella sfera pubblica che in quella privata.

Persegue e opera in attività di volontariato, inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed opera in via esclusiva per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile su donne e minori.

A tal fine le socie, le volontarie e le operatrici che operano all'interno della associazione sono esclusivamente donne che hanno ricevuto una formazione specifica in ottemperanza ai principi della Convenzione di Istanbul ratificata in Italia con legge n. 77 del 2013.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'APS si propone in via esclusiva di svolgere attività di interesse generale, in maniera autonoma o attraverso la stipula di apposite convenzioni o accordi di collaborazione con altre APS e/o ETS, enti e soggetti privati che ne condividano gli scopi e le finalità.

#### **Sono scopi dell'APS**

Prevenire e contrastare la violenza di genere in ogni forma ed ogni tipo di discriminazione contro le donne e i minori, tenendo conto della relazione tra violenza domestica e violenza assistita.

#### In particolare

##### per la prevenzione

- valorizzare i saperi femminili, trasmettere la storia e la cultura delle donne, progettare e realizzare percorsi nelle scuole sulla pedagogia della differenza sessuale e sul riconoscimento e supera-

mento degli stereotipi di genere;

- promuovere l'eliminazione della violenza contro le donne in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d'azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne - Pechino 1995 e Convenzione di Istanbul del 2011) ed impedimento alla cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere psicofisico e alla partecipazione alla vita della comunità);

per il contrasto

- contribuire all'interruzione della violenza ai danni di donne e minori;
- garantire, in collegamento con i servizi territoriali, il supporto di risorse di pronto intervento e prima accoglienza, di rilevazione e valutazione della pericolosità della situazione, di presa in carico dei bisogni di sostegno e cura specifici in favore delle donne che subiscono violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, vittima di atti persecutori o stalking; di minori oggetto di maltrattamenti, abusi o vittime di violenza assistita;
- assicurare alle donne maltrattate e vittime di tratta, che ne facciano richiesta, il necessario sostegno di consulenza legale nella prospettiva di una tutela dei propri diritti;
- valorizzare una genitorialità responsabile e attiva finalizzata all'interruzione del ciclo della violenza;
- promuovere iniziative di carattere culturale, sociale, politico e di ricerca, in riferimento alla storia del movimento delle donne, allo scopo di significare l'esistenza e la differenza femminile ed il suo libero agire nel mondo.

Per il conseguimento dei suddetto scopi l'associazione si propone di:

a. Potenziare il centro antiviolenza con i servizi di solidarietà, consulenza e di sostegno per le donne che subiscono violenza (sostegno ed accompagnamento nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, da parte di operatrici qualificate, consulenza psicologica, consulenza legale, consulenza psicopedagogica, ecc..) al di là della loro condizione sociale, culturale ed economica, in qualunque momento della loro vita ed in qualsiasi circostanza; promuovere azioni contro le violenze alle donne attraverso campagne di informazione, attività di rilevazione, di sensibilizzazione e di formazione.

b. Promuovere e presiedere un protocollo inter-istituzionale cittadino e, se del caso, provinciale, che potrà anche essere chiamato tavolo, piattaforma,

intesa, etc., sperimentando nuove forme di rapporto con le istituzioni pubbliche, ovvero con le Amministrazioni locali chiamate a sostenere e valorizzare i progetti delle donne.

c. Instaurare rapporti di collaborazione e di scambio con altri Centri Antiviolenza e Case delle Donne sia in Italia che all'estero, per lo scambio ed il confronto di esperienze, entrando anche a far parte di Associazioni Nazionali come Di.Re. e Coordinamenti Regionali.

d. Favorire la realizzazione di iniziative di ricerca e di pratica politica tra donne, un luogo di elaborazione del pensiero e del punto di vista femminile sulla realtà.

e. Organizzare convegni, dibattiti, seminari, corsi, spettacoli, proiezioni ed in genere manifestazioni tese a diffondere la conoscenza delle problematiche di interesse femminile e l'informazione sulle normative e le politiche riguardanti le donne. Non ultima, una capillare e continuativa formazione sulla violenza maschile sulle donne nelle scuole, nelle strutture sanitarie negli organismi delle forze dell'ordine, etc.

f. Organizzare e potenziare la biblioteca specializzata sul tema "I percorsi dell'identità femminile" dove sia possibile consultare testi, riviste, giornali ed altro materiale documentario raccolto, strumento di informazione ed orientamento.

g. Promuovere e organizzare gruppi e corsi di varie attività (alfabetizzazione per donne immigrate, pittura, poesia, cucito, letteratura, informatica, politica, lingue, yoga, etc.) con lo scopo di favorire l'espressione e la creatività femminile, oltre che aggregare, stimolare e dare modo alle donne di parlare, conoscersi e ricostruire anche un percorso di vita fuori dalla violenza e dalla sottomissione.

h. Costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, se richiesto dalla parte lesa nel processo e, se ritenuto opportuno caso per caso dal Direttivo dell'Associazione, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù, omicidio (femminicidio) in ogni procedimento, civile, penale, amministrativo, che veda la donna e/o il/la minore come oggetto di violenza.

Per conseguire il raggiungimento dell'accoglienza e della solidarietà alle donne vittime di violenza di genere, nell'ambito della prevenzione, del riconoscimento e del contrasto della violenza, l'Associazione esercita le seguenti attività:

- garantire l'accoglienza e gestire la raccolta delle segnalazioni;
- fare da filtro alle segnalazioni ed inviare ai servizi pubblici i casi non specifici;
- fornire consulenza sociale, psicologica e pedagogica;
- fornire consulenza legale;
- fornire protezione in casa rifugio non propria attraverso la rete nazionale;
- valutare le conseguenze psicologiche causate dalla violenza, anche attraverso l'intervento di figure specialistiche;
- garantire sostegno psicologico e pedagogico alle donne;
- attivare percorsi di formazione e di sensibilizzazione: progettazione per interventi e consulenze formative, docenze su tematiche della violenza su donne e minori e rilevazione ed elaborazione dei dati con analisi qualitative e quantitative;
- elaborare studi e ricerche sul fenomeno della violenza;
- progettazione per l'implementazione e la ricerca delle risorse;
- promuovere e realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione.

L'Associazione si impegna al lavoro di rete e alla ricerca di modalità operative integrate tra i diversi operatori.

Per realizzare tali finalità l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni occasionali, volontarie e gratuite delle proprie socie.

L'Associazione adotta la "metodologia dell'accoglienza", fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio genere. Sulla base di tale relazione, ogni donna accolta avrà l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza ed empowerment (autopotenziamento.)

Nel centro antiviolenza lavoreranno solo operatrici che abbiano avuto una formazione specifica sulle dinamiche della violenza e sugli effetti che produce, e sarà garantita la supervisione e la formazione continua.

I principi guida dell'associazione si richiamano all'autodeterminazione delle donne e alla libertà e inviolabilità del corpo femminile.

L'associazione, solo per i casi che richiedono interventi specialistici che esulano dalle competenze professionali delle socie, si avvarrà dell'opera di

professioniste volontarie, in ogni caso potrà indirizzare le donne interessate presso le strutture pubbliche e private ove esistono servizi specializzati e competenti.

Per realizzare le sue finalità, l'Associazione si rapporterà, anche attraverso specifiche convenzioni, usufruendo anche di finanziamenti a progetto, con le istituzioni pubbliche e private, ivi comprese le amministrazioni locali.

L'APS può inoltre realizzare, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ai punti precedenti.

Le convenzioni tra l'APS e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dalla Presidente dell'organizzazione, quale sua legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della Presidente, presso la sede dell'APS.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'assemblea.

L'associazione di promozione sociale opera in Italia, e prevalentemente nel territorio della Regione Sicilia.

#### **ART. 6** **(Ammissione)**

Possono aderire all' APS tutte le donne che si riconoscono nelle finalità di cui al precedente art. 5 e che si impegnano ad accettare lo Statuto e ad attenersi alle deliberazioni che regoleranno la vita sociale, nonché altre associazioni che condividono i medesimi scopi e finalità e che si impegnano a contribuire alla loro realizzazione ai sensi dell'art. 32 co. 2 D.Lgs. 117/2017.

L'adesione all'ETS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7 lett. b).

La qualità di socia, non temporanea, dà diritto di ricevere regolarmente i materiali prodotti dall'Associazione, ad essere informata sulle attività, ad usufruire dei servizi culturali e documentali predisposti nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di voto all'Assemblea, sempre che risulti iscritta da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socia potrà esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta a mezzo raccomandata A/R da recapitare presso la sede dell'APS ed indirizzata alla Presidente ovvero a mezzo posta elettronica.

Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 117/2017, il numero delle socie è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'ETS dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Le socie si distinguono in:

a) Socie fondatrici: sono le donne che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e che hanno elaborato il progetto di costituzione nel territorio di un centro antiviolenza rivolto alle donne che subiscono violenza da parte degli uomini.

b) Socie ordinarie: sono donne, che hanno sostenuto un corso di formazione organizzato dall'associazione, e chiedono, condividendone le finalità e le norme statutarie, di far parte dell'associazione.

Tutte le socie hanno il diritto di partecipare alle manifestazioni dell'associazione e di contribuire alla realizzazione dei suoi programmi.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta delle associate su domanda dell'interessata, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessata ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'ammissione ad associata è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile

e non rivalutabile.

#### ART. 7

##### (Diritti e doveri delle associate)

Le associate hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

#### ART. 8

##### (Volontaria e attività di volontariato)

L'associata volontaria svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associata volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associata volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alle associate volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

L'associazione può ricorrere a lavoratrici, dipendenti, autonome o di altra natura, che possono essere anche associate, solo nel caso in cui ciò sia ne-

cessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell'organizzazione.

In ogni caso il numero delle lavoratrici non può superare i limiti previsti dalla legge.

#### ART. 9

##### (Perdita della qualifica di associata)

La qualità di associata si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associata può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associata che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere esclusa dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto a maggioranza assoluta delle associate e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associata.

L'associata può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### ART. 10

##### (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea delle associate;
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Presidente;
- Organo di controllo contabile, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;
- Organo di revisione, la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

#### ART. 11

##### (L'assemblea)

L'assemblea è composta dalle associate dell'associazione, iscritte nel Libro delle associate e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascuna associata ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altra associata, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di tre associate.

L'assemblea è presieduta dalla Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dalla Vice Presidente o da persona nominata presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) gior-

ni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro delle associate o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo delle associate o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### ART.12

##### (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- nomina e revoca le componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, la persona incaricata della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'ammissione delle associate;
- delibera sull'esclusione delle associate;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### ART. 13

##### (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle associate, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti delle presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici non hanno diritto di voto.

#### ART. 14

##### (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno delle associate e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno la metà più uno delle associate.

#### ART. 15

##### (Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' composto da numero minimo di due a un numero massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le proprie associate.

Dura in carica un anno e le sue componenti possono essere rielette per due mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti. Nel caso in cui è composto da soli due membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi delle amministratrici si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,

- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Il potere di rappresentanza attribuito alle consigliere è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Presidente dell'associazione è la presidente del Consiglio Direttivo ed è nominata dall'assemblea assieme alle altre componenti dell'organo di amministrazione.

#### ART. 16

##### (La Presidente)

La Presidente è eletta dall'assemblea a maggioranza delle presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La Presidente dura in carica un anno e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, la Presidente convoca l'assemblea per l'elezione della nuova presidente e dell'organo di amministrazione.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

La Vicepresidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questa sia impossibilitata nell'esercizio delle proprie funzioni.

La Vice Presidente è eletta all'interno del Consiglio Direttivo tra le consigliere a maggioranza dei due terzi.

#### ART. 17

##### (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs.

117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 18

##### (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

#### ART.19

##### (La Segretaria e la Tesoriera)

La Segretaria e la Tesoriera affiancano la Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

La Segretaria assicura la redazione dei verbali dell'Assemblea Generale; ne cura la tenuta, riscuote le quote annuali e provvede in genere ad ogni adempimento amministrativo dell'Associazione.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese, verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al relativo pagamento.

La Tesoriera presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Ella provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Alla Tesoriera spetta anche la funzione del periodico controllo

delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

La Segretaria e la Tesoriera vengono elette dall'Assemblea delle Socie con le maggioranze previste nel presente Statuto.

#### ART. 20

##### (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutte le associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata alla presidente.

#### ART. 21

##### (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- d) dalle quote associative;
- e) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse da attività varie promosse dall'associazione a sostegno delle proprie attività di interesse generale;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- g) dalle raccolte di fondi ai sensi dell'art.7 del dlgs 117/2017;
- h) dai contributi dello Stato, di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e da altri enti anche privati finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

#### ART. 22

**(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

**ART. 23**

**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

**ART. 24**

**(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

**ART. 25**

**(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 26**

**(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del

presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 27**

##### **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **ART. 28**

##### **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Le associate volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 29**

##### **(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

#### **ART. 30**

##### **(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

#### **ART. 31**

##### **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale e/o enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 32**

##### **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'acronimo APS ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.

#### **ART. 34**

##### **(Registrazione ed esenzione da imposta di bollo)**

Il presente statuto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai

sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore

(dlgs 117-2017).

Maria Gianquinta n.q. - Adele Penna Notaio

>